



00155-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1873/2020
RENATA SESSA		UP - 24/11/2020
IRENE SCORDAMAGLIA	- Relatore -	R.G.N. 14669/2020
PAOLA BORRELLI		
MATILDE BRANCACCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO
che ha concluso chiedendo

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 27 aprile 2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) (omissis) per i reati di cui ai capi E) e G), per difetto di querela, e per il reato di cui al capo C), per essere, questo, estinto per prescrizione, limitatamente al periodo fino al 31 gennaio 2012, ed ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi A), B), C), limitatamente al periodo successivo al 31 gennaio 2012, D) ed F).

Sono stati, dunque, confermati i capi della sentenza di primo grado relativi alla condanna del (omissis) per i delitti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, di abusivismo finanziario e di truffa, in danno di (omissis) e di (omissis) : segnatamente, per avere egli professionalmente erogato, senza essere in possesso della prescritta abilitazione, nell'esercizio di un'attività d'impresa, svolta in forma individuale e dichiarata fallita il (omissis) , servizi di investimento finanziario e, così facendo, indotto parte della sua clientela a versargli somme di denaro, che, tuttavia, non aveva investito nell'acquisto degli strumenti finanziari promessi, ma aveva utilizzato per l'acquisto di monete d'oro, che poi aveva trattenuto presso di sé, ovvero, previo riversamento nei conti personali o dei genitori, per rimborsare i clienti che avevano chiesto la restituzione delle somme corrispostegli, appropriandosi, in tal modo, del denaro e delle monete.

2. Ricorre per cassazione il difensore di (omissis) , articolando sei motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 173, comma 1, disp.att. cod.proc.pen..

1. Con i primi quattro motivi denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., l'erronea valutazione delle prove assunte in relazione ai capi A), B), C), D) ed F) della rubrica e la conseguente erroneità della dichiarazione di responsabilità dell'imputato in relazione ad essi.

1.1. Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, commesso dal (omissis) trattenendo le somme di denaro e le monete acquistate grazie alle dazioni di (omissis) (omissis), contesta che lo stesso sia configurabile rispetto a beni solo precariamente posseduti dall'imputato, che ne aveva la mera custodia:



tanto era quanto verificatosi in riferimento agli acquisti di monete d'oro dalla ^(omissis) Srl. effettuati dai clienti ^(omissis) rispetto ai quali l'imputato si era limitato a fungere da intermediario/agente, provvedendo alla loro consegna agli aventi diritto; ma anche con riferimento alla somma di denaro versatagli dalla cliente ^(omissis), per l'acquisto di titoli, essendosi egli limitato a possedere fiduciariamente la prima e i secondi, senza riuscire ad effettuarne la restituzione o il trasferimento all'avente diritto per l'intervenuto fallimento.

1.2. Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, stigmatizzata la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito di entrambi i gradi, che avevano omesso di considerare che i libri contabili dell'impresa fallita risultavano regolarmente tenuti, in essi essendo state correttamente registrate le entrate del ^(omissis) costituite esclusivamente dalle provvigioni erogategli mensilmente dalla ^(omissis), per conto della quale svolgeva attività di promotore finanziario; si duole del vizio di sussunzione del fatto alla norma di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L.F., per non essere stata impedita la ricostruzione del patrimonio dell'impresa fallita e del movimento degli affari e, comunque, per non essere stati provati né l'elemento oggettivo del reato, *sub specie* di occultamento, distrazione, falsificazione o cattiva tenuta dei libri contabili, né l'elemento soggettivo dell'intenzione dell'agente di conseguire per sé o per altri un ingiusto vantaggio o di danneggiare i creditori; rileva, infine, che, quand'anche esistente, la condotta tenuta doveva considerarsi scriminata o scusata dall'operatività del principio di non esigibilità di un comportamento che era suscettibile di tradursi in un'autoaccusa di eventuali comportamenti illeciti.

1.3. Quanto al delitto di abusivismo finanziario, censura l'illogicità della motivazione rassegnata in punto di valutazione delle prove dichiarative e documentali attinenti ai rapporti intrattenuti dall'imputato con i clienti:

^(omissis)

^(omissis) ; sostiene, in relazione, ad essi, che, ove operata una corretta lettura dei risultati istruttori, sarebbe emersa l'insussistenza del fatto contestato, perché l'imputato non aveva esercitato l'attività di intermediazione finanziaria in maniera professionale e nei riguardi del pubblico, essendosi limitato - peraltro, in maniera del tutto lecita quanto all'acquisto delle monete d'oro - a venire incontro alla fiducia in precedenza accordatagli da investitori, dei quali aveva già curato il

portafoglio titoli, o da amici, indirizzandone le scelte di investimento e, poi, rimborsandoli ove queste si fossero rivelate sbagliate.

1.4. Quanto ai delitti di truffa commessi in danno dei clienti (omissis) e (omissis), osserva che sarebbe stato sufficiente leggere le loro dichiarazioni per escluderne l'induzione in errore e per negare che vi fosse stato approfittamento del rapporto professionale fiduciario, potendosi, al più, qualificare i fatti come ipotesi di appropriazione indebita.

2. Con il quarto e il quinto motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., la violazione degli artt. 133, 62-bis, 37 cod.pen. e 216, comma 4, L.F., e il vizio di motivazione, dolendosi della quantificazione della pena in riferimento agli aumenti per la continuazione per i reati satellite, non adeguatamente giustificata in relazione a tutti i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., e in relazione alla mantenuta misura massima della durata delle pene accessorie fallimentari.

3. Ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto legge n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Lucia Odello, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 4 novembre 2020, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. I primi *quattro motivi* di ricorso, che deducono il vizio di motivazione in riferimento alla prova della responsabilità di (omissis) per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di abusivismo finanziario e di truffa in danno di due dei suoi clienti, mostrano scarsa consapevolezza della specificità del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., viepiù ove ricorra l'ipotesi di una doppia conformità delle sentenze di merito sul punto censurato.

1.1. Giova, allora, rammentare, onde stigmatizzare il costante rimando, effettuato dal ricorrente al contenuto di atti processuali, peraltro neppure specificamente indicati e riprodotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023), come l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo



della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali: esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile in Cassazione, deve essere, quindi, evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794): il compito del giudice di legittimità non è, infatti, quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428).

1.2. Va chiarito, altresì, che la denuncia in Cassazione del vizio di travisamento della prova, per la contraddittorietà estrinseca della motivazione, per essere ammissibile deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911), e, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", esige che sia stato assolto l'onere di specifica deduzione della circostanza che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la



prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269217).

Inoltre, è necessario che sia dedotta non l'erronea interpretazione di una qualsivoglia prova (o più prove), ma il travisamento di una prova decisiva e che sussista una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto (Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 - dep. 12/01/2018, Colomberotto, Rv. 271702). A maggior ragione, in ipotesi travisamento di una prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima: palese difformità che, peraltro, deve emergere *'ictu oculi'* (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

1.3. Alla stregua dei riportati principi e preso atto che nella formulazione dei predetti motivi (i primi *quattro* del ricorso), il deducente ad essi non si è conformato, avendo sviluppato rilievi in fatto, per lo più generici, in quanto pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), e, comunque, palesemente solo confutativi del giudizio di merito e non, invece, della struttura logico-giuridica della decisione, gli stessi devono essere *tutti* disattesi in quanto inammissibili.

2. Le doglianze in diritto, denunciate nei stessi primi quattro motivi di ricorso *ancorchè* senza evocare la norma di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., sono manifestamente infondate.

2.1. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è granitico orientamento interpretativo secondo il quale è configurabile il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche nel caso in cui la distrazione abbia ad oggetto beni non di proprietà del fallito. Ne costituiscono, infatti, l'oggetto materiale *tutti* quei beni che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio del fallito, indipendentemente dalla proprietà e dal modo del loro acquisto, posto che fino a quando non siano individuati e separati dagli altri facenti parte di un determinato patrimonio, non possono



considerarsi ad esso estranei (Sez. 5, n. 23318 del 17/03/2004, Spartà, Rv. 228863; conf., Sez. 5, n. 45332 del 09/10/2009, Rapisarda, Rv. 245156). Vi rientrano, pertanto, anche i beni ottenuti con sistemi illeciti quali la truffa, in quanto l'*iter* criminoso di quest'ultima si esaurisce con l'acquisizione dei beni al patrimonio dell'imprenditore decotto, mentre la sottrazione bancarottiera degli stessi beni a quest'ultimo è successiva e si ricollega ad una nuova ed autonoma azione, con la conseguenza che i due reati possono concorrere (Sez. 5, n. 8373 del 27/09/2013 - dep. 21/02/2014, Mancinelli, Rv. 259041).

Ricorrendo, inoltre, nel caso al vaglio, un'attività imprenditoriale di tipo fiduciario, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale possono essere oggetto di distrazione tutti i beni che rientrino nella disponibilità autonoma dell'impresa e che costituiscano il patrimonio dei rapporti attivi facenti capo all'azienda (Sez. 5, n. 28031 del 11/03/2019, Salvini, Rv. 276921; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio ed altri, Rv. 245132).

Nella materia *de qua*, in particolare, questa Corte ha già evidenziato che il patrimonio di un'impresa fiduciaria è distinguibile dai titoli dati in gestione dai fiducianti, soltanto nel caso in cui la fiduciaria non abbia ottenuto anche la facoltà di servirsene: tuttavia, tale facoltà è implicita nel possesso dei beni gestiti dall'imprenditore, in qualsiasi modo da lui ottenuto, e perciò attribuiti al patrimonio dell'impresa fallita. Sicché, conseguita per causa atipica di negozio o in conseguenza di reato, dall'imprenditore, poi fallito, la disponibilità dei titoli e dei valori conferiti dai fiducianti, essi al pari di ogni altro bene patrimoniale si considerano oggetto di bancarotta fraudolenta, in quanto a seguito di fallimento si attribuiscono al patrimonio d'impresa, oltre ai diritti nascenti da rapporti suscettibili di valutazione economica, tutti i beni che hanno fatto capo all'imprenditore nella gestione della sua attività, e pertanto quelli di cui ha avuto il possesso (Sez. 5, n. 20108 del 17/03/2016, Lande ed altro, Rv. 267404; Sez. 5, n. 22872 del 14/04/2003, Cipolli, Rv. 224538; Sez. 5, n. 7814 del 22/03/1999, Di Maio, Rv. 213866).

Ne viene che, insindacabile la valutazione effettuata dai giudici di merito secondo la quale quanto ricevuto dal ^(omissis) nella sua attività di intermediario finanziario e quanto da lui acquistato in titoli e monete con tale provvista si era *confuso* con il suo patrimonio (o con quello dei genitori), era stato usato per operazioni finanziarie non autorizzate dai



danti causa e non era stato, comunque, messo a disposizione degli ordinanti (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), al lume dei principi evocati, le censure spiegate dal ricorrente risultano prive di pregio.

2.2. In punto di bancarotta fraudolenta documentale, va premesso che ad essere stata contestata al ricorrente, al capo B) della rubrica, è stata la fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, *seconda parte*, L.F, ossia la tenuta del compendio contabile in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell'impresa fallita. Si tratta, invero, di fattispecie autonoma ed alternativa rispetto a quella di occultamento, distruzione o falsificazione delle scritture contabili - per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta - e si traduce nel fraudolento mantenimento di tali scritture, effettivamente rinvenute ed esaminate dagli organi fallimentari (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904), assistita dal dolo generico di consapevolezza dell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 - dep. 03/02/2014, Manfredini, Rv. 258881; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444; Sez. 5, n. 31356 del 11/05/2001, Feroletto, Rv. 220167). Donde, tutte le deduzioni difensive in tema di occultamento o distruzione delle scritture contabili e di dolo specifico risultano eccentriche rispetto all'oggetto della causa.

E' pacifico, inoltre, che il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010 - dep. 07/06/2010, Suardi, Rv. 247965; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005 - dep. 28/06/2005, Mattia, Rv. 232212). In questo quadro, la sussistenza della fattispecie in questione è stata correttamente argomentata, essendosi sottolineato come, sebbene fossero state annotate regolarmente le provvigioni ricevute dal ^(omissis) fino al momento in cui aveva operato quale promotore finanziario per conto della



(omissis), non erano state, tuttavia, annotate *tutte* le operazioni che egli aveva effettuato *sottotraccia*, vale a dire ricevendo ed investendo, in proprio ed abusivamente, le somme ricevute dai clienti e gestendo i titoli eventualmente acquistati (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Non ha pregio la deduzione difensiva secondo la quale le omissioni nelle registrazioni contabili sarebbero state determinate dall'esigenza di non fornire, in ipotesi di eventuali future verifiche, prove sfavorevoli all'imprenditore, giacché, salvo specifiche previsioni di legge di segno contrario, il principio processuale del "*nemo tenetur se detegere*" non può dispiegare efficacia al di fuori del processo penale: in tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che, è configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella condotta di un ex amministratore di società dichiarata fallita che non consegna la documentazione contabile al curatore per evitare che la stessa sia utilizzata in suo pregiudizio in un processo penale già in corso, posto che il principio del "*nemo tenetur se detegere*" comporta la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva (Sez. 5, n. 9746 del 12/12/2014 - dep. 05/03/2015, Fedrizzi, Rv. 262941).

2.3. In tema di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, è incontrastato approdo interpretativo quello secondo il quale integra la fattispecie delittuosa di cui all'art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 la raccolta di denaro presso privati risparmiatori, senza autorizzazione amministrativa e senza l'iscrizione dell'intermediario nell'apposito albo (Sez. 5, n. 40056 del 24/04/2019, Rizzo, Rv. 277605), in funzione della conclusione di contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari per conto dei clienti sottoscrittori: ciò a condizione che l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di destinatari, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti e sia svolta professionalmente, ovvero in modo continuativo e non occasionale (Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016 - 11/04/2017, Kienesberger, Rv. 269616; Sez. 5, n. 18284 del 20/12/2013 - dep. 30/04/2014, Micalizzi, Rv. 259836; Sez. 5, n. 27246 del 29/05/2013, Federici, Rv. 255443).

Né rileva, agli stessi fini, l'effettivo impiego di quanto versato dal cliente nello strumento finanziario prospettato dal promotore abusivo, posto che ciò costituisce un *post factum* estraneo alla struttura del reato in

questione (Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Lande, Rv. 264916): viene in rilievo, infatti, un reato di pericolo, con la conseguenza che, una volta che i risparmi del risparmiatore siano immessi nel mercato mobiliare dal soggetto non abilitato - e, quindi da soggetto idoneo a ledere l'interesse dell'investitore, del complessivo interesse del mercato mobiliare e dei singoli operatori - non ha rilevanza in quale modo - fedele o infedele - sia avvenuta la gestione dei risparmi dell'investitore (Sez. 5, n. 22597 del 24/02/2012, Cattabiani, Rv. 252958).

Tra l'altro, integra il delitto di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria anche l'attività di consulenza, prestata al fine di reperire un proficuo programma di investimento, accompagnata dal mandato del cliente, atteso che questa non è prodromica all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, consentita solo ai soggetti debitamente autorizzati, ma ne è parte integrante e come tale è disciplinata (Sez. 5, n. 21065 del 10/03/2004, Zaro, Rv. 229191).

Poste queste coordinate ermeneutiche, è di solare evidenza la correttezza della motivazione rassegnata dalla Corte territoriale, che ha posto in risalto i seguenti elementi fattuali, decisivi per la sussunzione del fatto alla norma di cui all'art. 166 d.lgs. n. 58/1998: 1) che il ^(omissis), sia prima che dopo la cessazione del suo rapporto con ^(omissis) (10 novembre 2010), aveva autonomamente raccolto somme di denaro dai risparmiatori, acquistandone titoli, che poi aveva gestito, tutto ciò ancorché non vi fosse abilitato; 2) che tali operazioni collegate, espressione di un esercizio *professionale* dell'attività di intermediazione finanziaria, le aveva compiute per un significativo arco temporale, almeno fino al 2014, e nell'interesse di una ragguardevole platea di risparmiatori, come dimostrato dalle numerose ricognizioni di debito presentate al curatore del fallimento da investitori ulteriori e diversi rispetto a quelli presi in considerazione in sede penale: ciò a dimostrazione dell'essere l'attività espletata rivolta nei confronti del pubblico (pagg. 5-6-7-8 -10 sentenza impugnata).

Aspecifica è, infine, l'allegazione di liceità dell'attività di acquisto presso la ^(omissis) Srl. di monete d'oro con le somme ricevute dai clienti, atteso che la Corte territoriale ha espressamente evidenziato che il Tribunale non l'aveva considerata ai fini della sussistenza del reato di cui al capo C) (pag. 11, secondo capoverso della sentenza impugnata).

2.4. Ineccepibilmente, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che il mancato investimento o, comunque, l'infedele gestione dei risparmi dei



clienti da parte del ^(omissis) abbia integrato i contestati delitti di truffa, non potendosi certo, in questa sede, rimettere in discussione l'apprezzamento di merito in ordine alle testimonianze di coloro (^(omissis) pagg. 12-13-14) che avevano riferito di essere stati indotti dal ^(omissis) a versargli denari in funzione dell'acquisito di titoli e che, questi, invece, tradendo l'incarico ricevuto, li aveva investiti in monete ovvero se li era incamerati.

In materia fa scuola il principio secondo il quale il reato di abusivismo, previsto dall'art. 166 d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 può concorrere con il reato di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati; la truffa, invece, è reato di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifici o raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele (Sez. 5, n. 22597 del 24/02/2012, Cattabiani, Rv. 252958; Sez. 2, n. 42085 del 09/11/2010, Allegri, Rv. 248510; Sez. 5, n. 43026 del 24/09/2009, Viada, Rv. 245433; Sez. 5, n. 31893 del 22/06/2007, Longo, Rv. 237569; Sez. 5, n. 22419 del 02/04/2003, Castelli, Rv. 224951).

Essendo state commesse le truffe in parola mediante l'artificio dell'allestimento da parte del ^(omissis) di un'attività imprenditoriale professionale, apparentemente svolta in maniera lecita, cui i clienti si erano affidati confidando nel rapporto di fiducia in precedenza con lui instaurato, è certamente configurabile la circostanza aggravante dell'abuso della relazione qualificata di prestazione d'opera professionale (Sez. 2, n. 15463 del 29/02/2012, Valentini, Rv. 252816).

3. Le doglianze in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, articolate con il quinto e il sesto motivo di ricorso, sono generiche e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità.

Al cospetto delle pregevoli e puntuali considerazioni sviluppate in sentenza (paragrafo 7, pag. 15 e 16) per spiegare le ragioni per le quali il Collegio di appello aveva ritenuto di non addivenire ad una mitigazione del *quantum* di pena inflitto all'imputato a titolo di aumento per la continuazione per i reati di cui ai capi D) ed F) e per il capo C), in relazione

al quale era stato decurtato un mese di reclusione in ragione della intervenuta estinzione parziale del reato ivi contestato per prescrizione, e della durata delle pene accessorie fallimentari, lasciata inalterata nella misura di dieci anni, i rilievi difensivi sono articolati in spregio i requisiti prescritti per i motivi d'impugnazione dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod.proc.pen., in quanto, a fronte di un'astratta ed alluvionale rassegna di contributi dottrinali e giurisprudenziali, sono taciuti gli elementi concreti posti alla base della censura formulata, non consentendosi al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

E', poi, consolidato l'orientamento interpretativo secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870; Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Nicotera e altri, Rv. 273385; Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti e altro, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016 - dep. 29/09/2017, Portulesi e altri, Rv. 271787; Sez. 5, n. 29847 del 30/04/2015, Del Gaudio, Rv. 264551; Sez. 5, n. 29829 del 13/03/2015, Pedercini, Rv. 265141; Sez. 5, n. 25751 del 05/02/2015, Bornice, Rv. 264993; Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011, Franceschin e altro, Rv. 250465; Sez. 3, n. 3034 del 26/09/1997, Coletta, Rv. 209369). Si è spiegato, al riguardo, che anche questa operazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, come per la determinazione della pena base, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod.pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Non è, infine, sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856). Deve,



quindi, ritenersi espressione di un insindacabile giudizio in fatto, adeguatamente motivato, la decisione della Corte territoriale che ha valorizzato, al fine della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari applicate al ^(omissis), la gravità della bancarotta documentale, grazie alla quale si era occultato il debito verso molti risparmiatori e la professionalità e la spregiudicatezza con la quale l'attività criminosa era stata svolta, in quanto questa era continuata nonostante la palese insolvenza dell'imprenditore.

4. A tanto consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24/11/2020.

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia



Il Presidente
Eduardo De Gregorio

